

non si abbia questa legge, io credo che non si possa fare altrimenti di ciò che si è fatto finora. Sono però grato all'onorevole Malan che egli abbia riconosciuto che il Governo in questo argomento abbia sempre inteso di rispettare lo Statuto e non già d'impartire favori ai culti tollerati; e difatti il Governo non intende di dispensare favori contro ragione. Il pregio di che il Ministero crede potersi dare vanto è propriamente quello del rispetto e dell'obbedienza che egli professa allo Statuto, non di concedere favori o privilegi.

Quanto all'onorevole deputato Tegas, egli m'interrogava se per la soppressione della parola *pubblico* possa ritenersi in qualche parte mutata la sostanza della disposizione dell'alinea dell'articolo 1, o se il Ministero non sia piuttosto di avviso che gli effetti di questa legge siano perfettamente eguali, esista o non esista la parola; ed in altri termini, se, avuto riguardo all'attuale redazione dell'articolo 1, possa o no considerarsi quale un diritto dei culti protestanti il libero loro esercizio.

Io non esito, in questa parte, a dichiarare che la mutazione fattasi al progetto primitivo del Governo, a mio credere, non altera per nulla il concetto sostanziale della legge, e che perciò non rimane tolta a coloro che professano culti dissidenti la facoltà di esercitarli pubblicamente perchè, ammessa e stabilita in diritto la tolleranza di un culto, si deve di tutta necessità ritenere che esso culto possa essere pubblico. Tuttavoltachè la legge parla della tolleranza di un culto, bisogna intendere del culto significato con atti e modi esteriori. Oltredichè il culto che viene esercitato tra le domestiche pareti non ha mestieri di tolleranza; non occorre cioè che la tolleranza venga assicurata dalla legge, perchè non si potrebbero per alcun verso impedire gli atti di religione praticati nell'interno della casa. Ma la legge parla dell'esercizio dei culti tollerati nei locali ad essi culti destinati, dunque è indubitato che unicamente allude al culto pubblico.

Perciò, io lo ripeto, a mio avviso non corre un sostanziale divario tra la prima e la nuova redazione, e mi giova ricordare di avere anche in Senato dichiarato espressamente che il mio insistere non aveva altro motivo tranne quello che la parola *pubblico* mi sembrava che di meglio esprimesse lo stato delle cose; e ricordomi anche di avere soggiunto che tra il progetto del Ministero e quello dell'ufficio non esisteva una sostanziale differenza.

M'interroga inoltre l'onorevole deputato Tegas se l'articolo 164 possa essere applicato anche ai discorsi che si possono tenere in privato da coloro che esercitano culti dissidenti; ma a questo proposito io credo che non possa dubitarsi che esso articolo solamente si riferisce ai discorsi che si tengono in pubblico, non essendo supponibile che si voglia estendere l'azione della legge sui discorsi fatti in privato, siano essi profferiti da coloro che seguono culti dissidenti, o da altri. Parmi pertanto che l'onorevole Tegas dovrebbe tenersi bastantemente soddisfatto di questa spiegazione, poichè alla sua interrogazione risponde la retta interpretazione della legge.

Non farò più che un'osservazione relativamente all'ordine del giorno che egli ha proposto. Avendo già espressamente dichiarato che la variazione intervenuta in questo articolo, a mio giudizio, non ne altera punto la sostanza, ne consegua che in massima io riconosco la verità e la convenienza di ciò che si contiene nel suo ordine del giorno; ma non credo tuttavia che la Camera debba adottarlo.

L'interpretazione del senso di un articolo non può appartenere ad un solo dei rami del potere legislativo; si è dal

tenore della legge, dai termini nei quali trovasi espressa che si deve desumerne la retta intelligenza.

Ora se, ammessa da un ramo del potere legislativo una data legge, l'altro ramo venisse pur ad ammetterla, ma coll'aggiunta di una dichiarazione, si darebbe luogo ad un precedente non conforme agli usi parlamentari e dal quale potrebbero nascere rincrescevoli conflitti.

Io credo pertanto che sia miglior consiglio e più prudente il prescindere dall'ordine del giorno, massimamente che lo stesso ordine del giorno per sé stesso indurrebbe il dubbio di una diversa interpretazione, dubbio che io non posso assolutamente ammettere.

Io prego pertanto la Camera di voler chiudere la discussione generale, e prego similmente l'onorevole deputato Tegas di voler ritirare il suo ordine del giorno.

TEGAS. Io comincio per prendere atto delle spiegazioni che il signor ministro ha voluto dare relativamente agli articoli 164 e 165 del Codice, che cioè essi non potrebbero applicarsi ai culti tollerati, mentre in essi si parla sempre di insegnamento e di detti pubblici, e non mai di detti privati. Farò una sola osservazione, ed è che l'articolo 165, diversamente dal 164, parla di ogni altro detto o fatto non accompagnato da circostanze aggravanti, quindi può anche riferirsi a quei detti e fatti che non abbiano tutto il carattere di pubblicità di cui parla l'articolo precedente, ma non insisto su questo punto, poichè credo che, sia la natura stessa della cosa, sia il senso delle parole e lo spirito della legge, facciano sì che non possa venire il caso che quest'articolo si applichi ai dissidenti.

Riguardo poi all'ordine del giorno da me proposto risponderò all'onorevole signor guardasigilli che non divido pienamente l'opinione che quest'ordine del giorno sarebbe un precedente pericoloso, inquantochè quando un progetto di legge viene dall'una e dall'altra parte del Parlamento approvato, se si ammettessero delle dichiarazioni potrebbe nascere un conflitto.

Io credo che si possa venire all'approvazione di un progetto di legge per diversi motivi e sotto diversi aspetti, e così può una parte del Parlamento approvare per fini politici un progetto di legge ed un'altra parte può approvarlo per altri motivi. Purchè il progetto di legge sia dall'una e dall'altra parte approvato, io non veggo come possa nascere conflitto o divergenza da che l'una voti piuttosto determinata da questo e l'altra voti determinata da altro motivo.

Che poi il mio ordine del giorno avesse un'utilità, avesse uno scopo, si scorge da che, se non è introdotta una differenza sostanziale, vi è però una differenza di forma, di parole; ciò ammesso, questa differenza di compilazione può essere piuttosto pregiudicevole che favorevole alla tolleranza, e l'onorevole guardasigilli ha egli stesso ammesso che la redazione votata dalla Camera dei deputati che egli sosteneva davanti al Senato, meglio esprimeva il concetto della pubblicità ed era perciò preferibile; io credetti utile che si chiarisse il senso di questo voto, e si confermasse solennemente l'equipollenza non solo della sostanza, ma anche della forma.

Io ammetto che qui non si tratta e non sarebbe il caso di un'interpretazione legislativa perchè allora bisognerebbe presentare un articolo di legge che dovrebbe anch'essere approvato dall'altra parte del Parlamento, ma dico che la Camera potrebbe approvare un ordine del giorno il quale espressamente dichiara il motivo del suo voto ed escluda il dubbio che col temperamento proposto dal Senato siasi vulnerato quel principio che la Camera già una volta ha sancito.

Questo era lo scopo dell'ordine del giorno da me proposto.